



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COSTITUTIVO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

File:r/protezione civile/cambiano protciv/regolamento costitutivo del gruppo comunale di volontari della protezione civile



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

ART. 1

COSTITUZIONE DEL GRUPPO E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sviluppare nei cittadini e in particolare nei giovani una cultura attiva della Protezione Civile, promuove, nell'ambito della specifica struttura comunale, la costituzione del **Gruppo comunale di volontari della Protezione Civile** cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi sia residenti nel Comune, sia non residenti, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso della Protezione Civile Comunale.

ART. 2

AMMISSIONE RICONOSCIMENTO

1. L'ammissione al Gruppo di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta semplice e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile. I termini per la presentazione della domanda sono fissati al 20 dicembre di ogni anno.
2. Il Comune individua le modalità più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo.
4. La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo approva l'elenco dei volontari ed aggiorna lo stesso ad ogni variazione sopravvenuta.

ART. 3

RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco o suo delegato è il **Responsabile del Gruppo** e nomina tra i suoi componenti un **Coordinatore** che ha la responsabilità della conduzione del Gruppo nell'espletamento delle funzioni ed attività di cui al presente Regolamento.
2. Il coordinatore del Gruppo è membro del Comitato Comunale di Protezione Civile.



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

ART. 4

INTERVENTI IN EMERGENZA

1. Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

ART. 5

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

1. Il Gruppo sarà opportunamente formato ed addestrato anche con la collaborazione della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 "Valorizzazione promozione del volontariato nella Protezione Civile".
2. Nell'ambito del Gruppo possono essere formate **squadre specializzate** in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

ART. 6

DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare costantemente alle attività di cui al presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Ogni assenza deve essere preventivamente giustificata; due assenze consecutive non giustificate daranno luogo alle applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 9.
2. Gli appartenenti al Gruppo non possono svolgere, nella veste di volontari della Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo.

ART. 7

MEZZI E DOTAZIONI

1. Le dotazioni del Gruppo Comunale di Volontari della protezione Civile possono essere potenziate con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento, secondo le disposizioni e le norme vigenti in materia.
2. E' compito del Gruppo mantenere in efficienza e in stato di conservazione idoneo tutte le apparecchiature assegnate per la Protezione Civile. Il materiale assegnato deve essere



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

- conservato nei locali adibiti alla Protezione Civile ed essere schedato e inventariato. Il predetto materiale farà parte del patrimonio dei beni mobili del Comune.
3. In particolari e motivati casi il materiale potrà essere conservato presso un'associazione tra quelle aderenti alla Protezione Civile, previo verbale di consegna sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile dell'Associazione. Il predetto materiale dovrà essere reso immediatamente disponibile per l'attività di Protezione Civile ogni volta che si renda necessario, su semplice richiesta verbale.
 4. Le **spese ordinarie di gestione del Gruppo** rientrano in quelle generali di funzionamento della Protezione Civile Comunale. A tale fine, ogni anno, con un congruo anticipo rispetto ai termini di formazione del P.E.G. del Bilancio dell'anno successivo, il Coordinatore del Gruppo trasmetterà al Sindaco una relazione nella quale illustrerà il programma che intende realizzare nell'anno successivo e ne indicherà i presumibili costi. L'Amministrazione Comunale valuterà quindi il programma proposto e, sulla base delle disponibilità di bilancio, inserirà, in tutto o in parte, la spesa indicata nel P.E.G. del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, nel capitolo relativo alla Protezione Civile. Il fondo così stabilito è affidato in gestione all'Ufficio Tecnico Comunale. Il Coordinatore del Gruppo, al termine dell'anno sociale, presenterà al Sindaco una relazione sull'attuazione delle attività finanziate unitamente a un rendiconto dettagliato delle spese sostenute dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 8

DIRITTI DEI VOLONTARI

1. Ai volontari vengono garantiti, ai sensi della normativa vigente in materia di Protezione Civile, i seguenti diritti e benefici:

- a) **mantenimento del posto di lavoro**

Al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile, per il periodo di effettivo impiego, viene garantito il mantenimento del posto di lavoro.

- b) **mantenimento del trattamento economico**

Al volontario viene assicurato per il periodo di effettivo impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

- c) **copertura assicurativa**

I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata, per quanto riguarda gli aderenti ad associazioni e/o gruppi di volontariato, dall'associazione stessa (art. 4 Legge 266/1991 e Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato 14.2.1992) e per quanto riguarda i cittadini che non siano membri di associazioni e/o gruppi dal Comune.

- d) **rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa e gli interventi, previa autorizzazione del coordinatore e assenso del Sindaco.**



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

3. L'attività addestrativa e tutto quanto effettuato dai Volontari in assenza di preallarme o di allarme, dovranno essere programmati fuori degli orari di lavoro e pertanto per tali situazioni non si applicano le disposizioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo.

ART. 9

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

1. Il Responsabile del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.
2. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione, in via precauzionale, ed ove se ne ravvisi l'opportunità, l'espulsione.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono attuati dal Sindaco a suo insindacabile giudizio, sentito il Coordinatore del Gruppo.

ART. 10

DOTAZIONI PERSONALI

1. All'appartenente al Gruppo è consegnata la dotazione personale di vestiario previo verbale di consegna sottoscritto dal ricevente.
2. E' obbligo dell'appartenente al Gruppo tenere in buono stato la dotazione personale e usare la stessa solo per le attività di Protezione Civile programmate dal Coordinatore.
3. In caso di dimissioni od espulsione dal Gruppo le dotazioni ricevute devono essere restituite. La mancata restituzione della dotazione personale obbliga il volontario al rimborso del valore dei beni al momento della richiesta.

ART. 11

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta e, previa ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Legge Regionale 12 marzo 1990 n. 10 e successive modifiche ed al D.P.R. 194 del 08.02.2001